

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Panza è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza).

Roma, 27 luglio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Salvatore Panza è stato eletto consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989.

Il predetto amministratore, è stato raggiunto in data 28 maggio 1993 da una ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. in Cosenza, essendo stati ravvisati gravi elementi di responsabilità in ordine al reato di abuso d'ufficio continuato in concorso, per fatti connessi all'attività di componente della commissione edilizia, nel periodo compreso tra il 1989 ed 1991.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Salvatore Panza all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Roggiano Gravina, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Cosenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina e, nelle more, con provvedimento n. 3106/13.3/Gab. del 30 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistono le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Salvatore Panza dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi prego, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Roggiano Gravina (Cosenza)

Roma, 19 luglio 1993

*Il direttore generale
dell'Amministrazione civile*
SORGE

93A4638

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 giugno 1993.

Riparto della somma di L. 432.621.000.000 in favore dei comuni disastri della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 32/92 che autorizza la spesa complessiva di lire 4.300 miliardi — nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.400 miliardi per l'anno 1994 — per il finanziamento degli interventi di cui alla citata normativa;

Visto l'art. 2, commi 2 e 4 della citata legge n. 32/92 che assegna al CIPE il compito di procedere al riparto di dette disponibilità finanziarie nel rispetto delle previste riserve;

Vista la delibera CIPE 30 dicembre 1992 adottata in applicazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, che detta criteri e modalità per il successivo riparto tra i comuni e ribadisce il principio dell'ordine prioritario di finanziamento, senza ammissione di deroga, stabilito dallo stesso art. 3, comma 2, lettere a), b) e c);

Tenuto presente che la stessa delibera CIPE, al fine di una coerente applicazione dei criteri fissati nella medesima deliberazione, subordina l'assegnazione di fondi ai singoli comuni all'acquisizione degli elementi da comunicarsi da parte dei sindaci mediante la compilazione della scheda di rilevazione allegata alla delibera medesima, nonché ai risultati derivanti dalle verifiche in loco svolte da apposite unità ispettive;

Considerato che, al fine di favorire il coordinamento delle attività di accertamento raccolta ed elaborazione dei risultati derivanti dalle rilevazioni e verifiche, è stato

costituito, con decreto interministeriale del Ministro del bilancio e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del tesoro, in data 25 gennaio 1993, apposito comitato di coordinamento;

Considerato che detto comitato ha completato la raccolta, verifica ed analisi dei dati riguardanti i comuni classificati disastri, con riguardo alle sole situazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della già citata legge n. 32/92, rassegnando relazione sulle risultanze di tale attività;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1993, n. 96 che, in applicazione della delega al Governo di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, stabilisce, all'art. 12, il trasferimento delle competenze e delle funzioni già del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici 1980-1981 al Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto interministeriale Bilancio-Industria-Lavori pubblici in data 31 maggio 1993 che attua il trasferimento delle competenze per il settore residenziale e delle opere pubbliche;

Vista la proposta prot. n. 107/Segr. del 3 giugno 1993 del Ministro dei lavori pubblici di assegnazione di quota parte dei fondi di cui alla più volte citata legge n. 32/92, in favore dei comuni disastri e per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera.

1. E' assegnata ai comuni disastri, a valere sulla disponibilità finanziaria per l'anno 1992 recata dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, art. 1, la somma netta complessiva di lire 432,621 miliardi per le finalità di cui ai successivi punti e ripartita tra gli stessi nella misura indicata nell'allegata tabella 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

La somma di cui sopra è al netto del saldo degli eventuali interessi, attivi e passivi, e delle somme ancora disponibili sulle precedenti assegnazioni di cui alla legge n. 219/81, così come esposto nelle schede compilate dai singoli comuni in attuazione della delibera CIPE del 30 dicembre 1992, e corrisponde ad un valore lordo valutato in lire 525,516 miliardi.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al precedente punto 1 sono finalizzate al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

3. Ai fini della definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al precedente punto 2., da approvarsi da parte dei consigli comunali ai sensi dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 32/92, dovrà essere tenuto presente che:

3.1 Sono da considerarsi in priorità a):

sotto il profilo della precarietà i soggetti alloggiati permanentemente o prevalentemente in containers,

prefabbricati, magazzini, scuole etc., ovvero rimasti nella propria abitazione pericolante e/o oggetto di ordinanza sindacale di sgombero non eseguita, nonché i soggetti che non disponendo di altre più idonee sistemazioni alloggiative hanno lasciato o lasciano saltuariamente l'alloggio precario per motivi di salute, per età avanzata, per ricoveri ospedalieri o quant'altro;

sotto il profilo della provvisorietà i soggetti costretti ad alloggiare, in attesa che venga riconosciuta/riparata la propria casa, presso parenti od amici ovvero in alloggi per i quali pagano il canone di locazione.

3.2 Può essere concesso — a fronte di ineludibili vincoli tecnici — un finanziamento fino al 25 per cento della spesa totale relativa ad immobili condominiali o ad UMI in cui rientrino solo alcuni alloggi i cui titolari, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2, sono condizionati nell'esecuzione delle rispettive opere di ricostruzione agli interventi sugli altri alloggi del condominio o dell'UMI.

3.3 Costituisce documento di base per la individuazione dei soggetti destinatari dei contributi di cui al precedente punto 2, l'elenco nominativo trasmesso al Ministero del bilancio e della programmazione economica in riscontro alla richiesta dello stesso Ministero prot. n. 1/1219 del 5 marzo 1993 e prot. n. 1/1303 del 9 marzo 1993, così come verificata da parte delle apposite unità ispettive e dal Comitato di coordinamento di cui alle premesse.

4. La disponibilità finanziaria di cui al precedente punto 1 può essere destinata inoltre:

4.1 alla concessione delle quote di saldo derivante da aggiornamento dei contributi già erogati, ovvero per l'aggiornamento di quelli da concedere con i criteri di cui al precedente punto 2;

4.2 al finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria che sono state ritenute strettamente indispensabili alla utilizzabilità delle unità abitative realizzate e da individuare nella delibera consiliare di cui al precedente punto 3.

5. Con successive deliberazioni saranno determinate, nell'ordine, le assegnazioni in favore dei comuni classificati «gravemente danneggiati» e «danneggiati», per le analoghe finalità di cui ai punti precedenti della presente delibera e di seguito saranno ripartite le residue disponibilità finanziarie in favore dei soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 comma 2 della legge n. 32/92.

A tal fine ciascun comune dovrà trasmettere, debitamente compilata, al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, la scheda di rilevazione allegata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera.

6. Eventuali modificazioni od integrazioni del disposto del punto 1 della presente delibera potranno essere assunte, previa istruttoria di rappresentate esigenze derivanti da possibili carenze o inesattezze in atto non rinvenute.

7. I punti 4 e 5 della delibera CIPE 30 dicembre 1992 sono annullati.

8. In attuazione del precedente punto 5., è revocata la riserva di lire 300 miliardi da destinare ai comuni classificati come danneggiati di cui ai punti 1 e 2 cpv 1 della delibera CIPE del 30 dicembre 1992.

9. Il Ministro dei lavori pubblici, relativamente alle competenze e funzioni trasferite ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 96 del 1993, può continuare ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività di verifica, connesse sia al riparto dei fondi che al loro utilizzo, del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio.

Roma, 7 giugno 1993

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 142

TABELLA 1

ASSEGNAZIONE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
AI COMUNI DISASTRATI PER L'ANNO 1992

REGIONE CAMPANIA

Provincia di Avellino - Comuni disastri (milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
Avellino	5.250	—	5.250
Bisaccia	34.316	—	34.316
Calabritto	7.093	—	7.093
Calitri	15.562	—	15.562
Caposele	27.961	—	27.961
Conza della Campania (1)	2.371	4.056	—
Lioni	29.000	15.379	13.621
Morra De Sanctis	15.000	4.000	11.000
Salza Irpina (1)	1.826	3.341	—
San Mango sul Calore	24.800	79	24.721
San Michele di Serino	2.700	160	2.540
Sant'Andrea di Conza	2.866	2.093	773
Sant'Angelo dei Lombardi	8.452	—	8.452
Senerchia	15.770	3.000	12.770
Solofra (1)	779	988	—
Sorbo Serpico (2)	—	—	—
Teora	25.919	1.917	24.002
Torella dei Lombardi	18.000	72	17.928
<i>Totale</i>	<i>237.665</i>	<i>35.085</i>	<i>205.989</i>

(1) Le somme già disponibili sono superiori a finanziamento lordo.
(2) Non sussistono situazioni di priorità di cui al punto 2.1 della presente delibera.

Provincia di Salerno - Comuni disastri (milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
Campagna (1)	11.194	12.810	—
Castellnuovo di Conza	10.830	—	10.830
Colliano	11.700	129	11.571
Laviano (3)	—	—	—
Ricigliano (1)	3.490	4.338	—
Romagnano al Monte (2)	—	11.054	—
Salvitelle (1)	7.850	14.278	—
San Gregorio Magno	35.590	8.000	27.590
Santomenna	5.000	—	5.000
Valva	17.680	2.279	15.401
<i>Totale</i>	<i>103.334</i>	<i>52.888</i>	<i>70.392</i>

(1) Le somme già disponibili sono superiori a finanziamento lordo.
(2) Non sussistono situazioni di priorità di cui al punto 2.1 della presente delibera
(3) Non ha fornito gli elementi di verifica richieste.

REGIONE BASILICATA

Provincia di Potenza - Comuni disastri (milioni di lire)

COMUNE	Assegnazione lorda	Somme disponibili presso i comuni	Assegnazione netta
Balvano	21.200	3.048	18.152
Bella	27.750	2.895	24.855
Brienza	15.846	3.846	12.000
Castelgrande	19.180	689	18.491
Muro Lucano	65.000	14.066	50.934
Pescopagano	19.914	363	19.551
Potenza (1)	—	13.532	—
Ruvo del Monte	5.115	1.131	3.984
Vietri di Potenza	10.512	2.239	8.273
<i>Totale</i>	<i>184.517</i>	<i>41.809</i>	<i>156.240</i>

(1) Le somme già disponibili sono superiori a finanziamento lordo.

Riepilogo generale - (milioni di lire)

Avellino	237.665	35.085	205.989
Salerno	103.334	52.888	70.392
Potenza	184.517	41.809	156.240
<i>TOTALE GENERALE</i>	<i>525.516</i>	<i>129.782</i>	<i>432.621</i>

SCHEDA DI RILEVAZIONE

(da inviare al CIPE e al Ministero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione CIPE del 7 giugno 1993).

COMUNE DI

(migliaia di lire)

A) Importo lordo assegnato dal CIPE con delibera 7 giugno 1993

L.

B) Utilizzazione del finanziamento

n. contributi a cittadini in priorità a) ex art. 3 L. 32/92 (*) L.

n. contributi a saldo precedenti erogazioni L.

n. contributi per interventi fino al 25% punto 3.2. delibera CIPE 7 giugno 1993 (*) L.

n. interventi per opere di urbanizzazione primaria ex art. 3, comma 4, lett. a), L. 32/92 (**) L.

n. interventi per altre cause (da specificare in allegato) L.

Totale . . . L.

Somme residue disponibili L.

Totale . . . L.

Nota: gli importi totali A) e B) devono coincidere.

C) Esigenze complessive relative ai casi di priorità b) di cui all'art. 3, comma 2, L. n. 32/92:

n. contributi a cittadini in priorità b) (*) L.

n. contributi a saldo precedenti erogazioni (*) L.

n. interventi per opere di urbanizzazione primaria (art. 3, comma 4, lett. a), L. 32/92 (**)) L.

Totale . . . L.

Il sindaco

(*) Unire in allegato l'elenco nominativo dei beneficiari, contenente per ciascuno di essi data e luogo di nascita nonché l'importo del contributo assegnato.

(**) Unire in allegato l'elenco analitico delle opere strettamente indispensabili all'utilizzabilità delle unità abitative.

93A4640

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 26 luglio 1993, n. 2945.

Precisazione alla circolare 26 marzo 1966, n. 12480. Ripartizione fra i singoli alloggi delle spese di costruzione sostenute da cooperative edilizie a contributo statale. Adempimenti della cooperativa, del direttore dei lavori e del collaudatore.

Ai signori provveditori alle opere pubbliche

L'art. 84 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, dispone che i funzionari incaricati del collaudo dei fabbricati sociali di cooperative edilizie assistite dal contributo statale debbono provvedere anche alla ripartizione, fra i singoli alloggi, del costo dell'intervento costruttivo ammesso al contributo stesso.

Con circolare 26 marzo 1966, n. 12480, sostitutiva della precedente n. 9400 del 1° luglio 1926, sono state diramate istruzioni alle quali detti funzionari debbono attenersi nell'assolvere tale compito.

Pertanto, allo scopo di agevolare il compito dei collaudatori e di garantire maggiore uniformità di comportamenti nell'attuazione di dette istruzioni, onde evitare quanto più possibile il contenzioso, si ritiene opportuno che, unitamente agli atti di contabilità finale, le cooperative edilizie interessate predispongano, tramite un tecnico di fiducia (preferibilmente il direttore dei lavori), e consegnino al collaudatore:

a) una pianta di ciascun alloggio con l'indicazione dei punti cardinali e della superficie utile di ogni vano — comprese quelle dei corridoi, disimpegni, ripostigli, logge, balconi (coperti e scoperti) e terrazze — espressa in metri quadrati.

Le superfici utili dei balconi che presentano varie esposizioni dovranno essere frazionate in relazione all'orientamento.

Qualora gli alloggi realizzati abbiano differente altezza, l'indicazione della superficie utile dei singoli vani dovrà essere sostituita con la rispettiva cubatura.

In tal caso, una volta determinata la cubatura complessiva dell'alloggio, questa dovrà poi essere trasformata in mq dividendola per l'altezza media di m 2,80;